



PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

Progressione di carriera con inquadramento nell'Area superiore

*(ex art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 e art.13 - commi 6, 7 e 8 e art.15 del CCNL del
Comparto delle Funzioni Locali del 16/11/2022)*

**Approvato con decreto presidenziale n.160 del 05/12/2023
e modificato con decreto presidenziale n.102 del 04/07/2024**

PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

INDICE

ART.1 – OGGETTO E DEFINIZIONI	pag.3
ART. 2 - REQUISITI E TITOLI DI ACCESSO	pag.3
ART.3 – PROCEDURA	pag.4
ART. 4 – ISTRUTTORIA	pag.5
ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA COMMISSIONE	pag.5
ART. 6 – CRITERI	pag.5
ART. 7 – ESITI	pag.6
ART. 8 – INQUADRAMENTO	pag.6
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI	pag.7
ALLEGATO	
<i>Tabella 1) - Criteri di valutazione</i>	

PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

ART.1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le progressioni tra le aree, anche denominate progressioni verticali, ai sensi dell'art.52, comma 1 bis, del D. Lgs n.165/2001, come modificato dal D.L. n.80/2021, convertito con L. n.113/2021 (progressioni ordinarie), nonché ai sensi dell'art.13, commi 6, 7 e 8 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali - periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022 (progressioni straordinarie).
2. Le progressioni straordinarie tra le aree sono effettuabili fino a tutto il 31 dicembre 2025 in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e sono regolate dall'art.13 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

ART. 2 - REQUISITI E TITOLI DI ACCESSO

A) Progressioni verticali ordinarie

1. Possono partecipare alle procedure ordinarie di progressione tra le aree i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione;
2. Gli altri requisiti necessari per la partecipazione sono:
 - Essere inquadrati nella categoria/area immediatamente inferiore a quella oggetto della progressione di carriera, secondo la declinazione contrattuale collettiva del Comparto delle Funzioni Locali stipulato in data 16/11/2022;
 - Possedere i requisiti per il passaggio all'area superiore oggetto della specifica procedura bandita di cui alla **Tabella C – lettere a)** allegata al CCNL 16/11/2022;
 - In caso di profili professionali in cui ciò sia necessario, quali profili tecnici, contabili et sim., possedere il titolo di studio necessario per l'inquadramento nel profilo professionale da coprire, così come previsto dal catalogo dei profili professionali dell'ente;
 - Rivestire uno dei profili ammessi alla selezione in quanto pertinenti con il profilo da coprire, così come previsto dal catalogo dei profili professionali dell'ente;
 - che abbiano ricevuto una valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura o nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora vi siano compresi periodi nei quali non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza del servizio;
 - non destinatari di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente la scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3. Tutti i requisiti per partecipare debbono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione da parte del dipendente e debbono permanere fino al momento della proposta di stipulazione del contratto individuale di lavoro nella nuova Area (ex categoria), in favore del vincitore della selezione.

B) Progressioni verticali straordinarie

1. Possono partecipare alle procedure straordinarie di progressione tra le aree i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

- Essere inquadrati nella categoria/area immediatamente inferiore a quella oggetto della progressione di carriera, secondo la declinazione contrattuale collettiva del Comparto delle Funzioni Locali stipulato in data 16/11/2022;
 - Possedere i requisiti per il passaggio all'area superiore oggetto della specifica procedura bandita di cui alla **Tabella C – lettere b)** allegata al CCNL 16/11/2022;
 - In caso di profili professionali in cui ciò sia necessario, quali profili tecnici, contabili et sim., possedere il titolo di studio necessario per l'inquadramento nel profilo professionale da coprire, così come previsto dal catalogo dei profili professionali dell'ente;
 - Rivestire uno dei profili ammessi alla selezione in quanto pertinenti con il profilo da coprire, così come previsto dal catalogo dei profili professionali dell'ente;
 - che abbiano ricevuto una valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura o nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora vi siano compresi periodi nei quali non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza del servizio;
 - non destinatari di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente la scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. I titoli di studio per la partecipazione alla procedura di cui al seguente paragrafo sono quelli indicati alla Tabella C di cui al CCNL del personale del comparto Funzioni Locali - periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, cui si rinvia, che si intendono qui per ripetuti e trascritti.
 3. Tutti i requisiti per partecipare debbono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione da parte del dipendente e debbono permanere fino al momento della proposta di stipulazione del contratto individuale di lavoro nella nuova Area (ex categoria), in favore del vincitore della selezione.

ART.3 – PROCEDURA

1. L'effettuazione delle progressioni mediante accesso alla categoria superiore, in particolare, comporta la cessazione per dimissioni dalla posizione lavorativa precedentemente rivestita dal lavoratore e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, nell'area superiore. Fatto salvo quanto consentito dall'art.25, comma 2, del CCNL 16/11/2022 e riportato al successivo art.26, la fattispecie è assoggettata, conseguentemente, alle previsioni normative e contrattuali in tema di cessazione e costituzione del rapporto di lavoro, tra le quali il periodo di preavviso e il periodo di prova.
2. La progressione di carriera viene attribuita al dipendente meglio classificato in graduatoria agli esiti della definizione di una procedura valutativa, a cura del Servizio Risorse Umane e attraverso l'opera di una Commissione nominata secondo il successivo art.5, in conformità ai requisiti, ai criteri e alla procedura definiti dalla fonte legale, dal CCNL 16/11/2022 e dal presente Regolamento.
3. L'effettuazione di ciascuna progressione di carriera è stabilita dall'Amministrazione, mediante specifica e motivata previsione negli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale e nel limite della quota massima del 50% dei posti, con riferimento alla medesima Area (ex categoria), di cui si prevede la copertura entro la programmazione stessa.
4. Il Servizio Risorse Umane e Organizzazione, secondo le previsioni regolamentari, dispone, in esecuzione delle direttive dell'Amministrazione di cui al comma precedente, l'emanazione di un Avviso di indizione della procedura per l'effettuazione delle progressioni di carriera di cui al

PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

presente articolo, contenente l'indicazione dei requisiti di partecipazione, dei criteri o parametri di composizione della graduatoria di merito e delle modalità e tempi di presentazione delle istanze da parte dei dipendenti.

5. L'Avviso di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi. La relativa pubblicazione dell'Avviso assolve integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura.
6. Il dipendente che intende partecipare alla procedura presenta istanza a ciò finalizzata secondo le modalità previste nell'Avviso di cui ai commi precedenti. L'istanza, conformemente allo schema allegato all'Avviso, deve contenere la puntuale indicazione dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente in quanto utili alla partecipazione alla procedura. L'Avviso prevede un termine per la presentazione delle istanze da parte del personale di giorni 15 dalla sua pubblicazione.
7. La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.
8. L'Avviso di cui al comma 4 può essere motivatamente revocato quando l'interesse pubblico lo richieda.

ART. 4 – ISTRUTTORIA

1. Il Servizio Risorse Umane e Organizzazione provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione presentate dai dipendenti, onde verificare il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla procedura comparativa.
2. Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, con propria determinazione, dispone l'ammissione o l'esclusione dei dipendenti che hanno presentato la propria candidatura.
3. Della eventuale esclusione viene data espressa motivazione.

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA COMMISSIONE

1. La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché la conseguente composizione della graduatoria di merito, è svolta da un'apposita Commissione.
2. La Commissione è nominata dal Segretario Generale, composta di soli membri interni, come segue:
 - Il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, che assume il ruolo di Presidente;
 - Il Funzionario di E.Q. del Servizio Risorse Umane e Organizzazione;
 - Il Dirigente del Servizio presso il quale è individuato il posto oggetto della procedura di progressione verticale di carriera bandita;
 - Un dipendente inquadrato nell'Area degli Istruttori (ex categoria C), che assume le funzioni di segretario.

Sarà garantita, comunque, la parità di genere con la sostituzione di uno dei componenti con altro membro interno all'Ente.

3. La Commissione definisce il punteggio attribuito a ciascun candidato utilizzando i criteri ed il relativo peso percentuale fissati nell'Allegata **Tabella 1** del presente Regolamento.

ART. 6 – CRITERI

1. La Commissione effettua le valutazioni attenendosi ai criteri, nel rispetto della disciplina contrattuale collettiva, riportati nella **Tabella 1**), allegata al presente regolamento.

PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

2. I dipendenti provenienti da altra amministrazione mediante trasferimento per mobilità, e in possesso dei requisiti previsti, possono presentare istanza di partecipazione.
3. Eventuali competenze professionali maturate dai dipendenti di cui al comma precedente possono essere utilmente valutate ai fini della procedura in parola.
4. Le competenze professionali maturate dai dipendenti in periodi prestatati presso terze amministrazioni vengono valutati dalla Commissione secondo quanto previsto nella **Tabella 1)**, allegata al presente regolamento.
5. A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'ente e a parità di anzianità di servizio il candidato più giovane di età anagrafica.

ART. 7 – ESITI

1. Gli esiti del lavoro della Commissione, ivi compresa la graduatoria di merito finale, vengono sintetizzati in un apposito Verbale, sottoscritto da tutti i membri, che viene trasmesso al Servizio Risorse Umane e Organizzazione per essere verificato e approvato con determinazione del Responsabile del Servizio.
2. La graduatoria della procedura viene, inoltre, resa nota al personale mediante pubblicazione della stessa, in ordine di merito ma senza indicazione dei punteggi conseguiti, all'albo pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente per almeno 20 (venti) giorni dalla data di sua definitiva approvazione.
3. La graduatoria in parola non consente successivi ed ulteriori utilizzi mediante scorrimento dei dipendenti eventualmente classificatisi nelle posizioni di merito successive alla prima, non trattandosi di graduatoria concorsuale.
4. È consentito l'utilizzo della medesima graduatoria, attingendo all'elenco degli eventuali idonei collocati nelle posizioni successive, nel rigoroso ordine di classificazione, solo in caso di formale rinuncia all'assunzione nella nuova area (ex categoria) da parte del dipendente meglio classificato, oppure di non superamento del periodo prova da parte dello stesso, se previsto, o ancora di cessazione del dipendente sopravvenuta entro il termine di mesi 6 dal primo giorno di servizio nella nuova categoria.
5. Poiché trattasi di procedura di accesso all'impiego non sono previste procedure conciliative. In caso di controversie la giurisdizione è devoluta al Tribunale amministrativo competente.

ART. 8 – INQUADRAMENTO

1. Una volta approvata la graduatoria e individuato il dipendente che ha diritto all'inquadramento nella categoria superiore, questi presenta le proprie dimissioni dal posto coperto nella categoria di provenienza e il Servizio Risorse Umane e Organizzazione provvede agli adempimenti correlati all'immissione in ruolo nella nuova posizione. Ricorre l'applicazione delle regole contrattuali collettive pertinenti.
2. L'Ente valuta, conformemente alla migliore definizione delle esigenze organizzative del Servizio o dei Servizi interessati dal nuovo inquadramento del dipendente vincitore, l'eventuale rinuncia, anche parziale, al periodo di preavviso previsto in caso di dimissioni del dipendente. Agli stessi fini vengono anche definiti, dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione e secondo la mediazione delle eventuali opposte esigenze dei Servizi interessati dal nuovo inquadramento del dipendente, i tempi per la stipula del contratto individuale di lavoro del dipendente nella nuova categoria e la sua assegnazione al Servizio di destinazione.
3. Il dipendente assunto nella nuova categoria è di norma soggetto a periodo di prova, salvo che le parti concordino di esonerare il lavoratore dallo stesso secondo le vigenti previsioni contrattuali

PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

collettive, con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art.25, comma 2, del CCNL 16/11/2022.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme dei vigenti contratti collettivi nazionali che disciplinano l'istituto, nonché le norme vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali.
3. Ogni eventuale norma regolamentare interna, difforme o contraria al presente regolamento, si intende disapplicata.
4. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione della delibera che lo approva.
5. L'ente provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

pubbliko
servizi